

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I.

1. Eulalia in tribunale portò affermazioni molto gravi a carico di Sofrosina, che fu condannata al carcere. Quand'ecco, riflettendo, Eulalia riconosce di aver detto il falso, quantunque senza colpa: non sa, se sia tenuta a riparare e per qual titolo (carità o giustizia) e come.

La stessa dice un giorno a Caterina: Ho udito delle pubblicazioni matrimoniali di Tizio e Tizia. Sotto secreto di Confessione ti assicuro, che sono fratello e sorella naturali. Caterina non sa, se sia tenuta a manifestar la cosa. Il Confessore interrogato risponde: Evidentemente non si tratta di sigillo sacramentale: vi è però l'obbligo del secreto commesso: quindi non è lecito farne uso. (*Rivista del Clero*, marzo, pag. 159).

1. Quanto al falso in giudizio, paucis sed apte il D'ANNIBALE (II, 233) « *Damnificatio formalis et materialis non mutant speciem; quia utraque ius alterius atque ideo justitiam laedit pariter: quamobrem, et si casu feceris rem alteri damnosam, si postea potes damnum impedire, illud procul dubio impedire debes ex justitia, quippe quae obligat non solum ad damnum non inferendum, sed et ad procurandum, ne ex actione tua alteri damnum sequatur: verum in hoc casu mitius obligat; ideoque tunc demum teneris impedire damnum huiusmodi, si passis absque incommodo gravi* » e in nota (23) aggiunge: « *quod varie pro damni gravitate aestimari debet* ». S. ALFONSO (*libro III*, n. 994).

Il Card. GENNARI (*Monitore Eccl.*, v. 17, pag. 226-30) tratta a lungo la questione. Possiamo brevemente stabilire col GENICOT (I, 513) Pecca contro la giustizia ed è tenuto a restituire colui che danneggiò incolpevolmente e non ripara, mentre potrebbe. Però è tenuto alle conseguenze con incomodo che non sia relativamente grave, perchè la sua azione non fu ingiusta formalmente. — « *Ideo ad damnum huiusmodi reparandum numquam obligatur, nisi illud, cum posset, gravi culpa theologica omisit* » (*Idem*, II, 18, V.).

Per quanto alcuno voglia in senso contrario citare S. ALFONSO ed il GURY, il pensiero di questi due autori è decisamente per questa no-

stra sentenza: vedi per primo il *lib. III*, n. 993 e 94; per secondo il *vol. I*, n. 662, quaes. 3, 3.

Se Eulalia teme un danno grave dalla ritrattazione, non vi è obbligata.

II.

La stessa Eulalia, manifesta, sotto segreto di Confessione, a Catarina l'impedimento gravissimo in ordine al matrimonio fra Tizio e Tizia: e Catarina non sa se debba osservare il segreto.

R. Evidentemente non si tratta di segreto sacramentale; ma naturale, al più *commesso*. Il D'ANNIBALE (III, 454, 20) dice che si deve manifestare. S. ALFONSO (III, 971) dice esser lecito (si *secretum verteret in damnum ipsius committentis*). Qui si avrebbe tal danno: sarebbero ambedue privati delle grazie del Sacramento. Il LEHMKUHL (II, 868) scusa dall'obbligo di manifestare il segreto « *ut sibi in officio suo dictum, v. g. parrochi, medici* », difatti per conservare la fiducia a costoro al loro officio, è necessario, che il segreto loro affidato non si possa manifestare se non per cause gravissime riguardanti il bene pubblico.

Negli altri casi di solito quando vi è in causa il danno di un terzo innocente o pubblico, non obbliga neppure il segreto commesso. Così anche GENICOT-SALMANS (II, 453) ed altri autori da lui citati, ai quali possiamo aggiungere il DE SMET, *De Sponsal. et Matrim.*, n. 44; GASPARRI, *De Matrim.*, n. 177; GENICOT, *Casus*, ed. 5, n. 947; PISCETTA-GENNARO, v. III, 310, 315.

Si faccia coraggio Catarina e manifesti la cosa al parroco.

CASI DA RISOLVERE

I.

Si può usufruire del polo positivo di una corrente elettrica, messa in azione dalla relativa impresa e far servire per polo negativo una presa di terra per avere la relativa energia, in modo che il contatore non ne risenta? e questo a provvedere ai bisogni della parrocchia? (!!)

II.

Durante gli uffici e gli anniversari funebri possono i sacerdoti in cura d'anime attendere al ministero (confessare in chiesa, portarsi dagli ammalati, etc.), e partecipare degli emolumenti (recitando privatamente il relativo ufficio *pro defunctis*)?

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere nella Metropolitana di Milano